



Bruxelles, 10 novembre 2021
(OR. en)

13662/21

Fascicolo interistituzionale:
2021/0321(NLE)

SCH-EVAL 144
MIGR 250
COMIX 553

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	9 novembre 2021
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	13067/21
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione del 2021 dell'applicazione, da parte della Grecia , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore del rimpatrio

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2021 dell'applicazione, da parte della Grecia, dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio, adottata dal Consiglio nella sessione tenutasi il 9 novembre 2021.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2021 dell'applicazione, da parte della Grecia, dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel maggio 2021 è stata effettuata nei confronti della Grecia una valutazione Schengen nel settore del rimpatrio. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2021) 5650 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) È opportuno formulare raccomandazioni sui provvedimenti correttivi che la Grecia deve adottare per colmare le carenze riscontrate nell'ambito della valutazione. Alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 2, 7 e 9.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (3) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri. Entro un mese dalla sua adozione, la Grecia deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere ogni carenza riscontrata nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

la Grecia è invitata a

Procedure

1. fornire sistematicamente ai cittadini di paesi terzi sottoposti a procedure di rimpatrio un accesso effettivo all'assistenza linguistica al fine di garantire il diritto di essere ascoltati e l'accesso a un ricorso effettivo conformemente all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e di rispettare l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE;
2. fornire sistematicamente ai cittadini di paesi terzi sottoposti a procedure di rimpatrio un accesso effettivo all'assistenza legale gratuita, nel rispetto dell'articolo 13, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2008/115/CE;
3. effettuare una valutazione caso per caso delle circostanze pertinenti di ciascun caso di cittadini di paesi terzi sottoposti a procedure di rimpatrio per determinare la durata specifica e appropriata dei divieti d'ingresso, come richiesto dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE;
4. istituire un sistema per garantire che possano essere emessi decisioni di rimpatrio e, se del caso, divieti d'ingresso nei confronti di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Grecia è irregolare ai sensi della direttiva rimpatriati fermati in occasione di verifiche in uscita alle frontiere esterne, previa valutazione caso per caso e nel rispetto del principio di proporzionalità;

Trattenimento

5. garantire che il periodo massimo di trattenimento previsto dalla direttiva 2008/115/CE sia rispettato e che il trattenimento sia mantenuto solo finché vi siano ragionevoli prospettive di allontanamento;
6. valutare in ogni singolo caso se è possibile applicare misure meno coercitive, come previsto dall'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE;
7. garantire che il trattenimento in attesa di allontanamento avvenga di norma in appositi centri di permanenza temporanea, come previsto dall'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, in particolare ponendo fine alla pratica di trattenere i cittadini di paesi terzi in attesa di allontanamento presso le stazioni di polizia;
8. garantire che, quando il trattenimento in attesa di allontanamento avviene in via eccezionale nelle stazioni di polizia, le persone trattenute in attesa di allontanamento siano separate dai detenuti ordinari con mezzi adeguati che riflettano pienamente la natura amministrativa del trattenimento, come previsto dall'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, ad esempio con mezzi diversi dal confinare nelle celle i cittadini di paesi terzi;
9. garantire che le condizioni materiali di trattenimento e il regime di trattenimento, in particolare a Tavros, Amygdaleza e Kos, siano sempre conformi alle norme relative ai diritti fondamentali e rispecchino la natura della privazione della libertà, garantendo tempo sufficiente all'esterno della cella, mobilio e condizioni igieniche adeguati, la possibilità di accedere a spazi all'aperto e prevedendo attività ricreative;
10. garantire che il ricorso al trattenimento dei minori non accompagnati avvenga esclusivamente per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento, come previsto dall'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, interrompendo la pratica di trattenere i minori non accompagnati per motivi non connessi alla procedura di rimpatrio;

11. garantire che, nel privare i minori della libertà personale, sia fornita loro una sistemazione adeguata, con personale e strutture che tengano conto delle esigenze delle persone della loro età, e che i minori siano separati dagli adulti con cui non hanno legami e abbiano la possibilità di svolgere attività di svago, tra cui attività di gioco e ricreative consone alla loro età, tenendo sempre conto che l'interesse superiore del bambino costituisce un criterio fondamentale, come previsto dall'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2008/115/CE;
12. garantire che i familiari siano sempre trattenuti insieme, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE;

Rimpatrio forzato

13. adottare tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria o per mancato adempimento dell'obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE. In particolare:
 - aumentare il numero di personale coinvolto nelle attività precedenti al rimpatrio (addetti allo screening, addetti al trattamento dei casi e personale preposto ad attività consolare) e fornire a detto personale una formazione adeguata e l'assistenza di un interprete, se necessario, avvalendosi appieno del sostegno di Frontex;
 - garantire un adeguato flusso di informazioni tra tutte le autorità che si occupano di rimpatrio, in particolare tra l'autorità di ricorso e la polizia ellenica, per garantire che le decisioni di rimpatrio emesse nella Grecia continentale possano essere eseguite immediatamente;
 - provvedere all'attuazione di un meccanismo per trattare rapidamente le domande di asilo presentate al solo scopo di ritardare o ostacolare una procedura di rimpatrio, affinché le decisioni di rimpatrio siano eseguite efficacemente, in particolare per quanto riguarda i rimpatri forzati per via aerea;

- garantire il tempestivo completamento dell'appalto per l'aggiornamento e l'ulteriore sviluppo della piattaforma informatica nazionale per la gestione della migrazione, "Polizia online", seguendo il sistema di gestione dei casi di rimpatrio (RECAMAS) di Frontex, in modo che contenga anche informazioni sulle attività di trattenimento, identificazione e allontanamento.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
